



**Città di Piove di Sacco
Provincia di Padova**

SETTORE VII – Servizi Sociali e Asilo nido

Repertorio n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOVE DI SACCO E IL C.A.F., PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI- DAL 1 GIUGNO 2021 AL 31 DICEMBRE 2025

TRA

Il Comune di PIOVE DI SACCO con sede in Piove di Sacco Piazza Matteotti n. 4, C.F. e P.IVA 80009770282 - 00696250281, rappresentato dadomiciliato per la carica presso il Comune di PIOVE DI SACCO

E

Il CAF/Società..... con sede legale in viacodice fiscale e partita iva rappresentato, ai fini della presente convenzione, nella persona del legale rappresentante, Sig....., nato a il e residente in..... n.C.F.,

PREMESSO CHE

Premesso che:

- il Comune, in base alla vigente normativa, è competente nell'erogare prestazioni sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che presentino apposita domanda, correlata dell'attestazione ISEE, ma intende affidare a terzi il servizio di raccolta di tale documentazione;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come ridefiniti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159;
- il CAF in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per il lavoratori dipendenti al n.
- in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF..... può avvalersi, sotto il suo diretto controllo, e assumendone la relativa responsabilità, di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAFsulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla SocietàVia,l'assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF, anche l'attività relativa alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive e la loro trasmissione all'INPS;
- che con determinazione n. ... del il Comune di Piove di Sacco ha approvato il presente schema di convenzione prevedendo una durata dal **01/06/2021 al 31/12/2025** salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto:

- il DPCM 159/2013 che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- lo stesso DPCM prevede inoltre che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell'anno della

sottoscrizione come da modifica apportata dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, al n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58 e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;

- l'art. 10 comma 6 del DPCM 159/2013 secondo cui la DSU va presentata ai Comuni o ai CAF previsti dal D.lgs. 241/1997, come modificato dal D.lgs. 490/1998, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;
- la D.G.R. 1047/2015 con la quale è stato approvato il modello per il ricalcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD per gli utenti ICD proprietari della abitazione principale;
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'art. 11 ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;
- il Decreto Interministeriale D.I. 28.12.2007 che ha introdotto il Bonus Energia Elettrica per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, secondo cui si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto e che pertanto, i Caf non saranno più coinvolti, tranne che per il bonus elettrico per disagio fisico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - compiti del CAF

- A) accoglienza dei cittadini per la gestione dell'informazione relativa all'ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- B) assistenza nella compilazione della DSU e l'invio all'INPS per via telematica, la consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso;
- C) ricalcolo del valore ISEE ai sensi della DGR 1047/2015 (Allegato A alla predetta delibera) per i cittadini richiedenti l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD), accedendo con apposita login e password alla procedura web predisposta dalla Regione, con rilascio di relativa attestazione al cittadino debitamente firmata e timbrata dall'operatore dello sportello qualunque sia l'esito;
- D) assistenza ai richiedenti del Fondo Sostegno Affitti con verifica dei requisiti e dei documenti previsti dal bando, compilazione, caricamento e trasmissione della domanda sul portale messo a disposizione dalla Regione;
- E) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di Bonus Energia Elettrica per disagio fisico con relativa trasmissione alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito ww.sgate.anci.it e ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 e della Legge 19 dicembre 2019 n. 157;
- F) invio del rendiconto annuale dell'elenco delle pratiche gestite in formato ods con i campi cognome-nome - data nascita - indirizzo - prestazione sociale agevolata - data di presentazione al fine di consentire al Comune di Piove di Sacco il controllo di residenza e ottenere conferma per la successiva fatturazione;
- G) archiviazione dei dati acquisiti in formato cartaceo o informatico a disposizione del Comune di Piove di Sacco per 24 mesi, per le eventuali verifiche;
- H) L'archiviazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, per le eventuali verifiche;
- I) altre pratiche, connesse all'istituzione di nuove tipologie di sussidi economici legati all'ISEE, la cui gestione richieda procedure informatiche complesse, non esplicitate nella presente convenzione, potranno essere affidate su richiesta e dovranno essere eseguite in conformità alla normativa e alle procedure di riferimento.

Art. 2 - Modalità di erogazione dei servizi

Per l'espletamento di questo servizio, il CAF:

- A) si avvarrà di personale proprio e/o della società di servizi, come consentito dalla normativa, allo scopo adeguatamente formato;
- B) garantisce altresì tramite polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi su accennati;
- C) garantisce, relativamente alle prestazioni gestite, l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati.

Art. 3 - Compiti e facoltà del Comune

- A) facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF, mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati. In caso di inadempienza da parte del CAF, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione;
- B) gestione degli aspetti procedurali relativi all'istruttoria e alla liquidazione delle provvidenze relative alle prestazioni su citate.

Art. 4 - Corrispettivi e fatturazioni

- A) il compenso per le prestazioni dei servizi è il seguente: bonus Energia Elettrica per disagio fisico:
 - € 5,00 iva esclusa per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE;
 - € 10,00 iva esclusa per ogni pratica Fondo Sostegno Affitti inserita nel portale regionale;
 - € 7,00 iva esclusa per la compilazione dell'allegato A) per l'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 1047/2015);
- B) nulla è dovuto per lo svolgimento delle attività connesse all'elaborazione di ISE e ISEE per cui i CAF sono convenzionati con INPS;
- C) per eventuali ulteriori attività relative a domande di ulteriori prestazioni sociali agevolate che dovessero essere richieste dal Comune e concordate tra le parti, verranno definiti specifici compensi;
- D) il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
- E) la fatturazione al Comune sarà effettuata con cadenza annuale, avverrà elettronicamente con oggetto "erogazione prestazioni sociali" e anno di riferimento;
- F) il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, previa acquisizione d'ufficio, presso lo Sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC);
- G) non sarà corrisposto compenso ai CAF nei casi in cui gli Uffici rilevino errori nella compilazione o qualora siano state inserite domande relative a nuclei palesemente privi dei requisiti minimi per l'accesso ai benefici come, ad esempio, domande che presentano un valore ISEE di importo superiore al tetto stabilito per poter usufruire delle agevolazioni;
- H) ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.giusta comunicazione acquisita al protocollo comunale n.....;
- I) il conto corrente, indicato nella predetta nota, deve essere riportato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. A tal proposito, il CAF si impegna, non oltre 7 giorni dalla variazione, a dare tempestivamente comunicazione, con e-mail a polisportello@pec.comune.piove.pd.it di ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione. Il mutamento dei dati sopra indicati (numero di conto corrente dedicato, Istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al comune.

Art. 5 - Trattamento dati

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del G.D.P.R. 679/2016. Il CAF, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 6 - Durata convenzione e disdetta

La presente convenzione decorre **dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025** o dalla data di sottoscrizione della convenzione se successiva. E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo posta certificata (PEC) entro tre mesi dalla scadenza.

Art 7 - Recesso risoluzione e decadenza

- A) Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.
- B) Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.
- C) E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e negli altri casi previsti dal presente atto.
- D) Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie.

Art. 8 Spese contrattuali

- A) Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione quali bollo, diritti, registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del CAF che vi ha assolto giusta comunicazione pervenuta al protocollo n. ...

B) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, si elegge a Foro competente il Tribunale di Padova. E' escluso ogni forma di arbitrato.

Art. 10 - Disposizioni finali

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

per il **Comune di Piove di Sacco**

la Responsabile del Settore VII – Servizi Sociali e Asilo Nido

per il CAF _____

Il Rappresentante

*documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*